

Gazzetta ufficiale

L 259

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
27 settembre 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli 3

DECISIONI

2012/521/UE:

★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 settembre 2012, relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia** 5

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2012/522/UE:

★ **Decisione n. 3/2012 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 13 settembre 2012, relativa alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) alla cooperazione intra-ACP** 6

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012)**



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 878/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	57,9
	XS	46,1
	ZZ	52,0
0707 00 05	MK	13,4
	TR	126,8
	ZZ	70,1
0709 93 10	TR	126,8
	ZZ	126,8
0805 50 10	AR	89,9
	CL	91,5
	TR	109,0
	UY	64,7
	ZA	89,9
	ZZ	89,0
0806 10 10	MK	41,5
	TR	128,1
	ZZ	84,8
0808 10 80	BR	89,7
	CL	138,0
	NZ	138,0
	US	181,6
	ZA	108,5
	ZZ	131,2
0808 30 90	CN	75,6
	TR	110,4
	ZA	144,5
	ZZ	110,2
0809 30	TR	148,9
	ZZ	148,9
0809 40 05	IL	60,4
	ZZ	60,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 879/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2012

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d'importazione richiesti dall'8 al 14 settembre 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dall'8 al 14 settembre 2012 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320 e 09.4321.

(2) In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi ai numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320 e 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i suddetti numeri d'ordine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall'8 al 14 settembre 2012 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2012/13 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2012/2013

Domande presentate dall'8.9.2012 al 14.9.2012

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	14,285714	Sospese
09.4318	Brasile	12,292758	Sospese
09.4319	Cuba	33,333333	Sospese
09.4320	Altri paesi terzi	4,000003	Sospese
09.4321	India	9,090909	Sospese

«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2012/2013

Domande presentate dall'8.9.2012 al 14.9.2012

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	(¹)	
09.4326	Serbia	(¹)	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	
09.4328	Croazia	(¹)	

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

«Zucchero di importazione eccezionale» e «Zucchero industriale importato»

Campagna di commercializzazione 2012/2013

Domande presentate dall'8.9.2012 al 14.9.2012

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4380	Importazione eccezionale	—	
09.4390	Zucchero industriale	(¹)	

— Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

DECISIONI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 20 settembre 2012

relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia

(2012/521/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 253 e l'articolo 255,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di quattordici giudici e di quattro avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2012. Per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018 devono pertanto essere nominati quattordici giudici e quattro avvocati generali della Corte di giustizia.
- (2) Il 25 aprile 2012, con decisione 2012/244/UE ⁽¹⁾, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato undici giudici e tre avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018. Il 20 giugno 2012, con decisione 2012/345/UE ⁽²⁾, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato due giudici e un avvocato generale della Corte di giustizia per lo stesso periodo.
- (3) Per completare il rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, è opportuno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri pro-

cedano alla nomina di un giudice per il posto rimasto vacante.

- (4) È stata proposta la candidatura di Anthony BORG BARTHET per il posto vacante di giudice della Corte di giustizia.
- (5) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sull'adeguatezza di Anthony BORG BARTHET all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Anthony BORG BARTHET è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2012 al 6 ottobre 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

Il presidente
K. KORNELIOU

⁽¹⁾ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 169 del 29.6.2012, pag. 60.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 3/2012 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 13 settembre 2012

relativa alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) alla cooperazione intra-ACP

(2012/522/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Cooperazione intra-ACP

Un importo di 195 000 000 EUR è trasferito dalle risorse non assegnate del 10° FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP, conformemente agli obiettivi di cui agli articoli 11, 28, 29 e 30 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 2

Richieste di finanziamento

Conformemente all'articolo 12 *ter*, lettera a), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE chiede alla Commissione di finanziare le attività proposte, rispettivamente, dall'UE e dal gruppo degli Stati ACP e in particolare di fornire un finanziamento supplementare al Fondo per la pace in Africa per un importo complessivo di 100 000 000 EUR, al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali per far fronte alle sfide in materia di sicurezza in tutta l'Africa.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2012

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

D. EVINA ABE'E

considerando quanto segue:

- (1) Il saldo della dotazione intra-ACP del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) non è sufficiente per far fronte alle esigenze di programmazione evidenziate dalla revisione intermedia della strategia intra-ACP del 10° FES.
- (2) Occorre alimentare il Fondo per la Pace in Africa per continuare a fornire una risposta rapida ed efficace a situazioni di conflitti violenti in Africa.
- (3) Per consentire il finanziamento delle priorità dell'UE e degli Stati ACP, l'importo necessario dovrebbe essere trasferito dalle risorse non assegnate del 10° FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP.
- (4) È opportuno che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti senza indugio la presente decisione,

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2) Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(3) Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 19 gennaio 2012)

A pagina 5, articolo 9, lettera a):

anziché: «... tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato V, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria;»

leggi: «... tecnologie elencate nell'allegato VI, o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei prodotti elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo siriani, o per un uso in Siria;».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

